



# COMUNE DI CORDENONS

(MEDAGLIA DI BRONZO AL V.M.)

## REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI CORDENONS

*Regolamento APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29-05-2025*

# **Indice generale**

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI CORDENONS.....	1
<b>TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art.1 - I bambini come soggetti di diritto.....	4
Art. 2 - Servizi socio-educativi per la prima infanzia – Indirizzi generali.....	4
Art. 3 - Nidi d'Infanzia - Definizione e caratteristiche – Principi generali sanciti dalla normativa regionale.....	5
<b>TITOLO SECONDO – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE.....</b>	<b>5</b>
Art. 4 - Nidi d'infanzia gestiti in forma diretta dal Comune di Cordenons.....	5
Art. 5 - Sezioni e rapporti numerici.....	6
Art. 6 – Carta dei Servizi e Progetto Educativo.....	7
Art. 7 - Calendario ed orari.....	7
Art. 8 – Alimentazione.....	9
Art. 9 - Assistenza sanitaria e assicurazioni.....	9
<b>TITOLO TERZO – MODALITA' DI ACCESSO AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE....</b>	<b>9</b>
Art. 10 – Accesso al Nido d'Infanzia – Requisiti.....	9
Art. 11 - Domande di ammissione – Nuove ammissioni.....	11
Art. 12 – Riconferma al posto – Riammissioni.....	11
Art. 13 – Graduatorie di accesso al servizio.....	12
Art. 14 - Assegnazione dei posti – Accettazioni e rinunce.....	13
<b>TITOLO QUARTO – FREQUENZA NIDO D'INFANZIA.....</b>	<b>14</b>
Art. 15 – Incontro di presentazione del servizio – Inizio della frequenza.....	14
Art. 16 - Ritiri - Assenze - Mantenimento del diritto alla frequenza.....	14
<b>TITOLO QUINTO – TARIFFE.....</b>	<b>15</b>
Art. 17 - Rette di frequenza.....	15
Art. 18 – Decorrenza pagamento.....	16
Art. 19 – Definizione di nucleo familiare.....	16
Art. 20 – Validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica.....	16
<b>TITOLO SESTO – IL PERSONALE.....</b>	<b>17</b>
Art. 21 - Figure professionali.....	17
Art. 22 - Assemblea di servizio del personale.....	18
Art. 23 - Collegio degli educatori.....	18
Art. 24 - Formazione permanente.....	18
<b>TITOLO SETTIMO - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE - ORGANISMI COLLEGIALI.....</b>	<b>19</b>
Art. 25 - Organismi collegiali.....	19
Art. 26 - Comitato di gestione.....	19
Art. 27 - Assemblea dei genitori.....	20
Art. 28 - Elezione dei rappresentanti delle famiglie nel Comitato di Gestione.....	20
<b>TITOLO OTTAVO – SERVIZI INTEGRATIVI, SERVIZI SPERIMENTALI E RICREATIVI.....</b>	<b>21</b>
<b>SERVIZI INTEGRATIVI.....</b>	<b>21</b>
Art. 29 - Obiettivi e caratteristiche.....	21
Art. 30 - Spazi gioco.....	21
Art. 31 - Centro Gioco per bambini e genitori.....	22

Art. 32 - Servizio educativo domiciliare.....	23
Art. 33 - Servizio babysitter locali.....	23
SERVIZI SPERIMENTALI E RICREATIVI.....	23
Art. 34 - Obiettivi e caratteristiche.....	23
TITOLO NONO - DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Art. 35 – Rinvio.....	24
Art. 36 - Entrata in vigore.....	24

## **TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 - I bambini come soggetti di diritto**

1. Nel presente regolamento con il termine bambino si intende ogni essere umano avente una età compresa tra i tre ed i trentasei mesi senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinione politica dei suoi genitori o rappresentanti legali, nonché di condizioni personali e sociali.
2. Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili così come sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 176 del 27.05.1991.
3. L'Amministrazione comunale recepisce tali principi fondamentali e, nei limiti delle proprie competenze, riconosce il bambino come persona e cittadino avente il diritto alla vita, il diritto alla propria identità, il diritto ad avere una famiglia, il diritto alla libertà di ogni forma di espressione, il diritto al gioco, il diritto all'educazione, il diritto al benessere sociale, spirituale, morale e il diritto alla salute fisica e psichica. Attiva, anche in sinergia con altri enti, associazioni o organismi istituzionali, forme di ascolto, tutela e garanzia, rimuovendo ogni ostacolo e discriminazione e creando le condizioni per l'avvio di processi educativi in cui il bambino possa esprimere le sue potenzialità e formare la sua identità.

### **Art. 2 - Servizi socio-educativi per la prima infanzia – Indirizzi generali**

1. Il Comune di Cordenons individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze del bambino nei primi tre anni di vita.
2. In conformità e nel rispetto della normativa in vigore che pone in capo ai Comuni la responsabilità di autorizzare ed accreditare i servizi per l'infanzia sia a gestione pubblica che privata, il Comune di Cordenons istituisce e gestisce i propri Servizi Educativi per l'infanzia in modo tale che costituiscano, insieme a quelli privati, un "sistema" orientato a comprendere i bisogni delle famiglie e rispondere alle loro esigenze.
3. I servizi socio-educativi per la prima infanzia comprendono i **nidi d'infanzia**, i **servizi integrativi** ed i **servizi sperimentali e ricreativi** così come definiti dalla normativa regionale vigente. Tali servizi operano in stretto collegamento e continuità tra loro e collaborano con il sistema integrato di interventi e servizi sociali nonché con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti.
4. I servizi per la prima infanzia offrono ai bambini opportunità di formazione e socializzazione, affiancando e sostenendo le famiglie nell'educazione e nella cura dei figli in modo da favorire la conciliazione dei tempi di vita familiare e dei tempi di lavoro. Concorrono alla prevenzione delle situazioni di svantaggio.

5. Il sistema integrato dei servizi fornisce ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze del bambino e della sua famiglia attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.

***Art. 3 - Nidi d'Infanzia - Definizione e caratteristiche – Principi generali sanciti dalla normativa regionale***

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:
  - a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
  - b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
  - c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.
2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.
3. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali e i locali destinati a uso amministrativo.
4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.
5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.
6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, i nidi aziendali.

**TITOLO SECONDO – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE**

***Art. 4 - Nidi d'infanzia gestiti in forma diretta dal Comune di Cordenons***

1. Il Comune di Cordenons gestisce in forma diretta il nido d'infanzia “*Don Piero Martin*” situato in via Don Minzoni n. 24 in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano la materia tra cui la Legge Regionale 18 agosto 2005 n. 20 ed il D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 230/Pres e successive modifiche ed integrazioni.

2. La struttura comunale accoglie bambini dai 7 ai 36 mesi per un massimo di 60 posti complessivi in orario mattutino che si riduce a un massimo di 49 posti complessivi in orario pomeridiano.

#### ***Art. 5 - Sezioni e rapporti numerici***

1. I bambini sono organizzati in gruppi il più possibili omogenei per età con una figura educativa di riferimento.
2. Tutti gli operatori presenti nel servizio (educatori, personale d'appoggio e di cucina) sono responsabili, ciascuno per le proprie competenze, della cura, della sicurezza e del benessere dei bambini che frequentano il nido. In particolare il personale ausiliario collabora attivamente con il personale educativo nei momenti di routine quotidiana, contribuendo alla sorveglianza e alla gestione degli spazi e delle attività, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale vigente e dalle indicazioni organizzative del servizio.
3. Il numero di bambini per gruppo tiene conto della normativa regionale ( art. 11 del D.P.Reg. N 230 del 4 ottobre 2011) riguardante il rapporto numerico educatore/bambino.

Nello specifico, in base all'età dei bambini accolti, le sezioni sono così costituite:

- non più di 5 bambini per educatore per bambini tra i 7 e i 11 mesi (Sezione Lattanti);
- non più di 7 bambini per educatore per bambini tra i 12 e i 23 mesi (Sezione Medi);
- 7/8 bambini per educatore per bambini tra i 24 e i 36 mesi (Sezione Grandi);

In deroga a quanto in precedenza disposto e limitatamente alla fascia di età 24-36 mesi, qualora l'organizzazione del servizio lo permetta e tenendo conto della composizione dei gruppi al fine di garantire il benessere di tutti i bambini, il rapporto numerico potrà essere elevato fino ad un massimo di 10 bambini per educatore, come consentito dall'art. 11 del D.P.Reg. N 230 del 4 ottobre 2011.

4. La sezione lattanti potrà essere attivata per un massimo di 10 bambini, nati tra il 1° novembre dell'anno precedente alla domanda di ammissione e il 31 marzo dello stesso anno in cui viene presentata la domanda di ammissione, con inserimenti a partire da settembre e subordinati al compimento del 7° mese di età. Nel caso in cui i bambini ammissibili alla sezione lattanti superino i posti disponibili, l'ammissione avverrà dando precedenza ai bambini in ordine di età, dal più piccolo al più grande, al fine di garantire una permanenza continuativa nella sezione. I bambini ammissibili alla sezione lattanti che, per indisponibilità di posti, non rientrano nella sezione stessa saranno inseriti nelle Sezioni Medi al compimento del 12° mese."
5. Durante il Centro Gioco Verde (prolungamento estivo del servizio), qualora attivato, il rapporto numerico educatore/bambino accolto è quello indicato al precedente comma 3.
6. In presenza di bambini diversamente abili o in particolari condizioni di svantaggio socio-culturale il rapporto educatore bambini può essere diminuito oppure viene previsto personale aggiuntivo in relazione al numero e alla gravità dei casi.

## **Art. 6 – Carta dei Servizi e Progetto Educativo**

1. Il Comune di Cordenons adotta una Carta dei Servizi quale strumento di informazione e di trasparenza nella quale vengono esplicitate, tra le altre, le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli atti ad esso collegati che disciplinano tutti gli aspetti organizzativi, di funzionamento e di gestione del Nido d'Infanzia Comunale.
2. Il nido d'infanzia adotta un Progetto Pedagogico che esplicita il piano dei valori, degli intenti educativi e le finalità del servizio e un Progetto Educativo che chiarisce le metodologie impiegate, le modalità organizzative, le modalità di documentazione e gli strumenti di verifica adottati per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi. In un'ottica di trasparenza e corresponsabilità, il servizio promuove la condivisione del progetto educativo con le famiglie. Per favorire la piena integrazione dei bambini in situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, viene elaborato, in accordo e con il supporto dei servizi territoriali competenti e con la famiglia, un progetto educativo specifico.
3. Il personale educativo, in collaborazione con la coordinatrice Pedagogica, garantisce l'elaborazione, la realizzazione, la verifica e la documentazione relativi al Progetto Pedagogico e al Progetto Educativo.
4. Nell'atrio del Nido d'Infanzia è presente un apposito Albo sul quale viene affissa la seguente documentazione (come previsto dal D.P.Reg. 230/2011): l'autorizzazione al funzionamento ovvero la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 33, la Carta dei servizi, il progetto educativo, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nei servizi alla prima infanzia, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la gestione della sicurezza e, ove previsto, il menù concordato e validato dall'Azienda per i Servizi Sanitari di riferimento.

## **Art. 7 - Calendario ed orari**

1. Il calendario di funzionamento del Nido d'Infanzia Comunale viene annualmente predisposto dall'ufficio amministrativo del servizio, illustrato al Comitato di Gestione e, una volta approvato, reso noto all'utenza, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cordenons, contestualmente all'apertura delle iscrizioni e alla pubblicazione della graduatoria e comunque entro il mese di maggio.

In linea generale il servizio apre all'utenza il 1° settembre di ogni anno per un periodo pari a 42 settimane che, solitamente, termina con la seconda settimana di luglio .

Sono previste, generalmente, delle interruzioni nel periodo di Natale e Pasqua ed in quello estivo. Altri periodi di chiusura potranno essere stabiliti dal Responsabile del Servizio sentito il Comitato di Gestione.

2. Qualora ci sia un congruo numero di richieste da parte dell'utenza e l'Amministrazione comunale disponga di sufficienti risorse economiche, può essere prevista l'attivazione di un prolungamento estivo del servizio, di norma pari a due o tre settimane nel mese di luglio, denominato Centro Gioco Verde.

Tale prolungamento si svolgerà, in linea generale, alle medesime modalità del servizio nido, seppur con orario più contenuto, e potrà prevedere sia l'impiego di personale interno che di personale esterno, reclutato attraverso ditte o cooperative del settore.

La retta dovuta per la frequenza del prolungamento estivo verrà annualmente stabilita dall'Amministrazione Comunale.

3. Il Nido d'Infanzia Comunale è aperto di norma tutti i giorni feriali, escluso il sabato, con un orario non superiore alle 10 ore giornaliere.

**L'entrata al nido è possibile dalle ore 7.30 alle ore 9.00**

Le fasce orarie di fruizione del servizio sono le seguenti:

- **dalle ore 7.30 alle ore 13.00;**

- **dalle ore 7.30 alle ore 16.00** compatibilmente con la disponibilità dei posti e in subordine ad un impegno lavorativo per entrambi i genitori di almeno mezza giornata;

- **dalle ore 7.30 alle ore 17.30** compatibilmente con la disponibilità dei posti e in subordine ad un impegno lavorativo per entrambi i genitori oltre le ore 16.00, ovvero, terminando prima delle ore 16.00, che i genitori abbiano un luogo di lavoro ad una distanza tale da non permettere di raggiungere il nido entro le ore 16.00.

La fruizione del servizio fino alle ore 17.30 è consentita anche in caso di ricovero ospedaliero di uno dei genitori (a cui si aggiunge l'impegno lavorativo fino o oltre le ore 16 dell'altro genitore).

La fruizione del servizio fino alle ore 17.30 non è consentita qualora la madre lavoratrice si trovi collocata in astensione obbligatoria per maternità.

4. Tenuta presente la disponibilità dei posti, l'orario di permanenza del bambino al Nido è comunque flessibile e sarà concordato con la famiglia in relazione alle esigenze prioritarie del bambino, a quelle della famiglia e a quelle del gruppo di bambini nel quale è inserito.
5. Per favorire il primo distacco del bambino dalla sua famiglia, è prevista una fase di ambientamento graduale con la presenza nel Nido, per il tempo necessario, di un familiare o altro adulto conosciuto dal bambino.
6. Per tutti i bambini riammessi, nella prima settimana di apertura del servizio, è prevista la frequenza fino alle ore 13:00. Solo per coloro che ne abbiano diritto anche nel nuovo anno educativo, è data la possibilità di fruire del servizio fino alle ore 16:00 dalla seconda settimana e fino alle ore 17:30 dalla terza settimana di apertura dopo la pausa estiva.
7. Per i bambini riammessi, che hanno frequentato il Nido nell'anno precedente con un orario ridotto rispetto a quello richiesto per il nuovo anno educativo, dovranno essere concordati tempi e modalità di inserimento al nuovo orario con il personale educativo.

## ***Art. 8 – Alimentazione***

1. Il menù adottato dal Nido d'Infanzia Comunale è approvato dalla territoriale Azienda per i Servizi Sanitari tenendo conto delle linee guida dell'Amministrazione regionale.

Esso è strutturato in modo da garantire ai bambini un'alimentazione equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti.

2. Le famiglie possono richiedere per i propri figli la somministrazione di diete speciali, in seguito a presentazione di certificato medico attestante problemi nutrizionali, o per esigenze collegate a motivazioni etico - religiose.

## ***Art. 9 - Assistenza sanitaria e assicurazioni***

1. All'atto dell'ammissione i genitori devono produrre copia dell'attestazione delle vaccinazioni effettuate per il loro bambino.
2. Possono essere ammessi al nido d'infanzia solo i bambini in regola con le vaccinazioni, così come previsto dalle normative vigenti.
3. Per la riammissione dopo assenza per malattia vengono seguite le disposizioni dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
4. Tutti i bambini accolti al Nido d'Infanzia Comunale, per la durata della loro permanenza nella struttura, sono assicurati contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

## **TITOLO TERZO – MODALITA' DI ACCESSO AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE**

### ***Art. 10 – Accesso al Nido d'Infanzia – Requisiti***

1. Hanno diritto all'ammissione al Nido d'Infanzia, gestito in forma diretta dal Comune di Cordenons, i bambini residenti con almeno un genitore nel territorio comunale di Cordenons, salvo quanto previsto al successivo comma 9, di età compresa tra i **sette mesi** da compiersi entro il **31 ottobre** dell'anno in cui viene presentata domanda di ammissione ed i trentasei mesi da compiersi dopo il **31 dicembre** dello stesso anno.
2. I bambini, già frequentanti il servizio l'anno educativo precedente, che compiono **il terzo anno di età entro il 31 dicembre** non possono essere riammessi ad usufruire del nido per il nuovo anno educativo, essendo per loro prevista l'ammissione alla scuola dell'infanzia, salvo i casi previsti al successivo comma 8.
3. I bambini, già frequentanti il servizio l'anno educativo precedente, che compiono **il terzo anno di età dopo il 31 dicembre** dell'anno in questione, possono essere riammessi ad

usufruire del servizio nido per il nuovo anno educativo fino alla data di ammissione alla scuola dell'infanzia.

4. Per i cittadini extracomunitari, oltre alla residenza, è richiesta la presentazione del documento di soggiorno, in corso di validità, rilasciato dall'autorità competente.
5. Non è motivo di esclusione dall'accesso al Nido d'Infanzia comunale il requisito di sesso, cultura, lingua, religione, etnia e gruppo sociale.
6. Il Nido d'Infanzia Comunale garantisce l'inserimento e l'integrazione dei bambini diversamente abili, favorisce l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione. La loro incidenza numerica non deve essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione o da pregiudicare un'equilibrata funzionalità del Servizio. Compete al Responsabile del Servizio stabilire l'incidenza massima di queste ammissioni sulla base dei singoli casi che si presenteranno di anno in anno, sentiti i servizi invianti.
7. Può essere autorizzato il mantenimento della frequenza di bambini di età superiore ai trentasei mesi su richiesta della famiglia, supportata da relazione dei servizi sociali o sanitari territorialmente competenti, in relazione alla fase di sviluppo attraversata dal bambino prima di accedere alla Scuola dell'Infanzia.
8. Può essere prevista l'ammissione di bambini provenienti da altri Comuni fino a copertura dei posti disponibili rimasti. L'ammissione in tal caso è subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - A) residenza del minore in Comune convenzionato con il Comune di Cordenons. In questo caso l'accesso è disciplinato da apposita convenzione tra gli Enti interessati con conseguente partecipazione economica ai costi di gestione; verrà data priorità di ammissione ai bambini provenienti dai Comuni dello stesso Ambito distrettuale, se convenzionati;
  - B) residenza di un parente (genitore, nonni e/o zii materni e/o paterni), del minore per cui viene richiesta l'ammissione, nel territorio comunale di Cordenons. In questo caso non è previsto l'accesso alle "rette agevolate". In tale casistica non rientrano i bambini residenti in Comuni convenzionati (punto A del presente comma);
  - C) almeno uno dei genitori del minore per cui viene richiesta l'ammissione al servizio, deve prestare attività lavorativa nell'ambito del territorio Comunale di Cordenons. In questo caso non è previsto l'accesso alle "rette agevolate". In tale casistica non rientrano i bambini residenti in Comuni convenzionati (punto A del presente comma).
9. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, in presenza dei requisiti d'età, possono accedere al nido:
  - i bambini non residenti, qualora in affido familiare o preadottivo, presso un nucleo familiare residente;
  - i bambini non residenti accompagnati da relazione delle autorità giudiziarie.
10. In caso di trasferimento di residenza, la famiglia deve darne comunicazione tempestiva all'ufficio Asilo Nido del Comune. Qualora il trasferimento sia verso un Comune

convenzionato, il posto nido verrà garantito secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni in vigore.

11. Ove, per effetto del trasferimento della famiglia, vengano meno i requisiti di cui al precedente comma 11, ovvero il trasferimento sia verso un Comune non convenzionato, il bambino, qualora non rientri nelle casistiche di cui al precedente comma 9, lettera B) e C):
  - a) se risulta in graduatoria di riserva (art. 14, comma 2) o in lista di attesa (art. 11, comma 2), non ha più titolo a ricevere proposte di accoglimento, sempreché, ultimata la fase di accettazione/rinuncia al posto, si siano esaurite la graduatoria di riserva e la lista di attesa e vi siano ancora posti disponibili nel gruppo/sezione omogeneo per età. Il posto Nido potrà essere offerto solo fino al termine dell'anno educativo per il quale è stata presentata richiesta di ammissione;
  - b) se regolarmente iscritto e frequentante, è concessa la frequenza fino al termine dell'anno educativo in corso. Con il termine dell'anno educativo cessa ogni diritto di frequenza del Nido d'Infanzia Comunale. Non è prevista l'ammissione di diritto al nuovo anno educativo come bambino "riammesso".

La famiglia sarà tenuta a pagare la retta "NON RESIDENTI", diversificata in ragione della fascia oraria di utilizzo del servizio, per il periodo corrispondente dal cambio di residenza e fino al termine della frequenza del servizio.

#### ***Art. 11 - Domande di ammissione – Nuove ammissioni***

1. Le domande di ammissione al Nido d'Infanzia Comunale devono essere presentate, tramite il sito del comune di Cordenons, **dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di aprile, per l'anno educativo entrante**. Il numero delle nuove ammissioni, per ogni anno educativo, è determinato dalla differenza tra il numero massimo dei bambini ammissibili ed il numero delle domande di riammissione presentate di cui all'art. 12, comma 1.
2. Le domande di iscrizione pervenute dopo il 30 di aprile ed entro il 28 febbraio dell'anno educativo in corso, saranno inserite in lista di attesa seguendo l'ordine cronologico di arrivo.
3. La lista di attesa sarà costantemente aggiornata dall'Ufficio competente e disponibile per la consultazione. In caso di ammissione di un bambino dalla lista di attesa, l'Ufficio competente provvederà a darne tempestiva comunicazione al Comitato di Gestione.

#### ***Art. 12 – Riconferma al posto – Riammissioni***

1. Una volta ammesso, il bambino ha titolo a frequentare il Nido d'Infanzia Comunale senza necessità di ripresentare la domanda di iscrizione, fino al termine del ciclo educativo. Sarà sufficiente compilare la domanda di "riammissione" accedendo al sito

del comune di Cordenons, **dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di aprile, per l'anno educativo entrante.**

2. Parimenti, i bambini già frequentanti i Nidi d'Infanzia di Pordenone e Porcia, fatta esclusione per i Nidi d'Infanzia privati, che nel corso dell'anno hanno trasferito la residenza nel Comune di Cordenons, hanno diritto alla riserva del posto per il nuovo anno educativo. Le modalità per la loro ammissione sono disciplinate, nei tempi e nei modi, dalle specifiche convenzioni.
3. All'atto della presentazione della riconferma il genitore potrà chiedere la modifica dell'orario di frequenza del proprio figlio rispetto all'anno precedente.
4. La mancata presentazione di suddetto modulo, entro il termine fissato, costituirà rinuncia al posto.

#### ***Art. 13 – Graduatorie di accesso al servizio***

1. Sulla base delle domande di iscrizione presentate, viene elaborata, in momenti successivi, la graduatoria di accesso al Nido d'Infanzia Comunale, secondo i criteri e i punteggi approvati dalla Giunta Comunale che tengono conto prioritariamente della residenza, della composizione del nucleo familiare, della situazione lavorativa dei genitori, di situazioni di disagio sociale e di disabilità.
2. La graduatoria, formulata nel mese di maggio, viene predisposta secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito ed avrà validità fino al 31 marzo dell'anno successivo alla sua formulazione per eventuali nuovi inserimenti in caso di posti resisi disponibili a seguito di rinunce o ritiri.
3. Nella graduatoria, di cui ai commi precedenti, le età dei bambini vengono calcolate alla data del 1° settembre dell'anno educativo di riferimento.
4. I punteggi sono attribuiti sulla base delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, tramite autocertificazione e tramite presentazione della documentazione comprovante le situazioni non autocertificabili.
5. Le domande di iscrizione pervenute fuori termine verranno messe in lista di attesa secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 11.
6. L'ufficio competente procederà ad effettuare controlli a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e con criteri organizzativi stabiliti dall'Amministrazione comunale. La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta l'esclusione immediata dalla graduatoria, tranne nel caso in cui la dichiarazione mendace non comporti modifica del punteggio attribuito o non arrechi danno ad altri beneficiari. In ogni caso verrà effettuata la segnalazione alle autorità competenti.
7. La graduatoria verrà approvata in collaborazione con il Comitato di Gestione che supporterà il lavoro dell'ufficio amministrativo, in modo particolare per i casi, trattati nel rispetto della privacy, non esattamente riconducibili alle varie tipologie espresse nella

tabella dei punteggi approvata dalla Giunta Comunale con apposito atto e pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione Comunale. Delle sedute del Comitato di Gestione verrà redatto apposito verbale; conclusi i lavori, con determinazione del Dirigente/Responsabile del Servizio, la graduatoria completa verrà approvata e sarà disponibile presso gli uffici preposti.

8. Entro il mese di maggio di ogni anno verrà pubblicata sul sito l'intera graduatoria comprensiva anche dei bambini rimasti in riserva (art. 14, comma 2), riportando il numero di protocollo attribuito dal sistema alla domanda di ammissione presentata e seguendo un ordine alfabetico.

#### ***Art. 14 - Assegnazione dei posti – Accettazioni e rinunce***

1. Il numero delle nuove ammissioni per ogni anno educativo è determinato dalla differenza tra il numero massimo dei bambini ammissibili ed il numero delle domande di riconferma al posto.
  2. L'assegnazione del posto viene effettuata secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento e con priorità assegnata ai residenti, tenendo conto dei posti disponibili per le nuove richieste per ogni fascia oraria di fruizione del servizio ( ore13:00, ore 16:00, ore 17:30). I bambini non ammessi alla frequenza verranno inseriti in graduatoria di riserva da cui si attingerà, dando priorità ai residenti, in caso di posti resisi disponibili a seguiti di rinunce o ritiri.
  3. L'Ufficio comunale competente, seguendo la graduatoria di pertinenza, comunica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, il numero di protocollo, di cui all'art 13 comma 8, dei bambini ammessi alla frequenza al nuovo anno educativo. Le famiglie dovranno accettare o rinunciare al posto entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione stessa. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il nominativo del bambino viene posto d'ufficio in calce alla graduatoria di riferimento.
  4. L'accettazione del posto Nido offerto dal Comune di Cordenons, comporta l'obbligo di attenersi a tutte le disposizioni che regolano il servizio contenute nel presente Regolamento e quelle contenute negli atti e documenti ad esso collegati ivi incluso l'impegno al pagamento della retta di frequenza.
  5. La rinuncia al posto Nido offerto dal Comune di Cordenons, espressa in forma scritta, comporta la cancellazione dalla graduatoria.
  6. A parità di punteggio attribuito in graduatoria, ha la precedenza il bambino che per la sua età forma un gruppo/sezione omogeneo, i fratelli di bambini già frequentanti e i gemelli non rientranti tutti in prima istanza negli ammessi.
- Inoltre, nel caso di bambini di pari età e punteggio, si procederà mediante estrazione a sorte alla presenza di almeno un membro esterno del Comitato di Gestione. Di questo verrà predisposto apposito verbale.
7. In caso di esaurimento della graduatoria di riserva, di cui all'art 14, comma 2, ci si avvarrà delle domande poste in lista di attesa (art. 11, commi 2 e 3) con età anagrafica del

bambino più vicina alla sezione con posti disponibili e, in subordine, delle graduatorie degli utenti, di cui all'art. 10, commi 8 e 9, ponendo attenzione a formare gruppi omogenei di bambini.

8. In via eccezionale, possono essere accolti nel Nido d'Infanzia Comunale, con apposito provvedimento, qualora ci fossero posti disponibili, bambini non inseriti nella graduatoria, in casi di urgente e gravissima necessità documentata dai servizi pubblici preposti.

## TITOLO QUARTO – FREQUENZA NIDO D'INFANZIA

### ***Art. 15 – Incontro di presentazione del servizio – Inizio della frequenza***

1. Entro il mese di giugno, al termine della fase di accettazione/rinuncia al posto Nido, verrà trasmessa alle famiglie dei bambini nuovi ammessi una comunicazione con indicazione:
  - della data in cui si terrà il **primo incontro conoscitivo con il personale**, solitamente fissato per il mese di luglio, nel quale verrà presentato il servizio e contestualmente consegnato ed illustrato il Progetto educativo;
  - della data del **colloquio individuale educatore/genitori bambino nuovo ammesso**, solitamente fissata nella settimana che precede l'inizio della frequenza;
  - della **data di inizio della frequenza** fissata dal calendario degli inserimenti predisposto dal personale educativo generalmente entro il mese di giugno.
2. I bambini accolti al Nido d'Infanzia Comunale a seguito di posti resisi disponibili in corso d'anno, iniziano a frequentare dopo l'accettazione del posto da parte della famiglia, previo colloquio individuale educatore/genitore. Durante detto colloquio verrà presentato il servizio e contestualmente consegnato ed illustrato il Progetto educativo.

### ***Art. 16 - Ritiri - Assenze - Mantenimento del diritto alla frequenza***

1. La famiglia può ritirare il bambino dalla frequenza, in qualunque momento.
2. Per non incorrere in penalità, il ritiro deve essere presentato mediante apposito modulo entro il giorno 10 del mese precedente al ritiro stesso. In caso contrario verrà addebitata alla famiglia la retta base (calcolata in base all'ISEE) per il mese successivo e per l'orario solitamente fruito. Qualora il ritiro avvenga dopo il mese di marzo la famiglia è tenuta a pagare la retta suddetta fino al mese di giugno (compreso) secondo quanto previsto dalla disciplina delle tariffe.
3. Quando il bambino non possa frequentare il Nido per motivi di salute o per altre cause, la famiglia è tenuta ad avvisare tempestivamente il nido.
4. L'assenza ingiustificata del bambino per più di trenta giorni consecutivi comporta di norma la dimissione d'ufficio dal Nido e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento, fatti salvi i casi di comprovata gravità.

5. In caso di assenza giustificata, il posto è tenuto a disposizione per un periodo massimo di sessanta giorni consecutivi, durante il quale il pagamento della retta è comunque dovuto, con l'applicazione, se previsto dalla disciplina delle tariffe, di un abbattimento percentuale.

Decorso tale periodo, il bambino è, di norma, dimesso dal Nido ed il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento, fatti salvi i casi di comprovata gravità, che saranno valutati dal Responsabile del Servizio.

Nei casi di comprovata gravità, per i quali si rende necessaria una assenza superiore ai 60 giorni, è possibile chiedere il mantenimento del diritto alla frequenza anche fino al termine dell'anno educativo. In tal caso, la famiglia, potrà presentare apposita domanda per la riconferma al posto per l'anno successivo. Per il periodo di assenza con mantenimento del diritto alla frequenza è dovuto il pagamento secondo quanto previsto dalla disciplina delle tariffe.

## TITOLO QUINTO – TARIFFE

### **Art. 17 - Rette di frequenza**

1. L'accoglienza presso il Nido d'Infanzia Comunale prevede una partecipazione finanziaria degli utenti disciplinata, oltre che da quanto previsto nel presente regolamento, dalla disciplina generale delle tariffe per la frequenza del Nido d'Infanzia Comunale approvata dalla Giunta Comunale.

Tale disciplina prevede tariffe distinte per fascia oraria di utilizzo del servizio.

2. Per la determinazione della retta di frequenza mensile "agevolata" da corrispondere per la frequenza del Nido d'Infanzia Comunale si applica l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
3. Per accedere alla prestazione sociale agevolata dovrà essere presentata all'ufficio amministrativo del Servizio Asilo Nido, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e la relativa attestazione I.S.E.E. **in corso di validità e redatta secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 20.**

Se tale documentazione non è disponibile al momento dell'iscrizione/reiscrizione, potrà essere consegnata all'ufficio competente entro il mese di settembre per poter permettere il calcolo della retta di frequenza o comunque entro la prima settimana di frequenza del servizio qualora la stessa abbia inizio nei mesi successivi.

4. E' data facoltà di presentare la D.S.U. e la relativa attestazione I.S.E.E. anche successivamente ai termini indicati in precedenza. In questo caso l'applicazione della retta di frequenza "agevolata" decorrerà dal mese successivo a quello della presentazione della documentazione in parola.
5. L'utente potrà richiedere la rideterminazione della retta di frequenza mensile "agevolata" nel caso in cui intervengano modificazioni nella composizione del nucleo familiare. In

questo caso l'utente è tenuto a presentare una ulteriore Attestazione I.S.E.E. sulla base della quale l'ufficio provvederà al calcolo della nuova retta che verrà applicata dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione.

6. La mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e della relativa attestazione I.S.E.E. comporta la decadenza dalla possibilità di accesso alle rette agevolate con conseguente applicazione della retta massima mensile, riferita alla fascia oraria di utilizzo del servizio.
7. Gli utenti non residenti nel territorio comunale di cui all'art. 10, comma 9, lett. B) e C) e comma 12 del presente regolamento, non hanno accesso alla prestazione sociale agevolata di cui al comma 3 del presente articolo con conseguente applicazione della retta "NON RESIDENTI" diversificata in ragione della fascia oraria di utilizzo del servizio.

#### ***Art. 18 – Decorrenza pagamento***

1. Il computo della retta mensile decorre dalla data di avvio del servizio per i bambini riammessi al nuovo anno educativo, indipendentemente dalla loro effettiva presenza.
2. Per i nuovi ammessi il computo decorre dalla data in cui l'utente ha diritto di iniziare la frequenza indipendentemente dall'inizio effettivo.

#### ***Art. 19 – Definizione di nucleo familiare***

Il nucleo familiare del minore per il quale è richiesta l'ammissione o la riammissione al servizio a cui fare riferimento per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente da utilizzarsi per la determinazione della retta di frequenza è quello previsto dagli artt. 3, 7 e 9 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. (ISEE Minorenni e ISSE Corrente) e successive modifiche.

#### ***Art. 20 – Validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica***

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e relativa Attestazione I.S.E.E. redatta secondo le disposizioni di cui D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche, avrà validità per il solo anno educativo a cui fa riferimento la domanda di ammissione o riammissione al servizio fatte salve le eccezioni previste dall'art. 9 del medesimo D.P.C.M. (ISEE corrente). Restano invariate le disposizioni di cui al precedente art. 17 sempreché non in contrasto con l'art. 9 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

## **TITOLO SESTO – IL PERSONALE**

### ***Art. 21 - Figure professionali***

1. Al funzionamento del Nido d'Infanzia concorrono il Responsabile del Servizio, l'Istruttore Amministrativo del servizio, la Coordinatrice del Nido, il personale Educativo, il personale addetto ai Servizi (operatori d'appoggio) ed il personale addetto alla Refezione i cui profili sono riportati di seguito a titolo indicativo e che svolgono mansioni e compiti esigibili secondo i Contratti collettivi di lavoro.
2. Il Responsabile del Servizio principalmente sovrintende all'organizzazione, alla gestione e all'erogazione del servizio Nido curando la gestione del personale e dell'utenza nonché le attività connesse.
3. L'Istruttore Amministrativo svolge le funzioni amministrative inerenti la gestione del servizio Nido d'Infanzia.
4. Il Coordinatore Pedagogico della struttura è punto di riferimento per le famiglie, il personale educativo, d'appoggio e di refezione poiché cura il coordinamento del Nido per quanto attiene sia alle attività psico-pedagogiche che agli aspetti organizzativi e generali del servizio.
5. Gli educatori svolgono funzioni e compiti relativi all'educazione e alla cura dei bambini, alla relazione con le famiglie e collaborano con il Coordinatore ed il Responsabile per il buon funzionamento del servizio e quant'altro sia previsto dalla normativa contrattuale per il relativo profilo professionale.
6. Gli addetti ai servizi (operatori d'appoggio) svolgono compiti di cura, pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento del servizio e quant'altro sia previsto dalla normativa contrattuale per il relativo profilo professionale.
7. Il personale addetto alla refezione cura il confezionamento dei pasti in base alle tabelle dietetiche predisposte dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, alle esigenze dei bambini in ragione delle varie età e collaborano con il restante personale per la realizzazione del progetto educativo e quant'altro sia previsto dalla normativa contrattuale per il relativo profilo professionale.
8. Tutto il personale lavora quotidianamente in modo sinergico e condiviso, creando una buona e strutturata alleanza educativa, in un ambito di responsabilità compartecipate e scelte pensate ed esplicitate anche nel progetto educativo.
9. Le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego, lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutto il personale sono disciplinati dalla legge, dal contratto collettivo di lavoro regionale e dai regolamenti.

10. Il Nido d'Infanzia accoglie, su richiesta degli istituti di formazione secondaria, le richieste di tirocinio formativo al fine di supportare i programmi ministeriali previsti per l'alternanza scuola – lavoro.

#### ***Art. 22 - Assemblea di servizio del personale***

1. L'assemblea di servizio del personale è costituita da tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso il nido ed è presieduta dal Coordinatore o dal Responsabile del servizio.
2. L'assemblea si riunisce, utilizzando le ore sociali al di fuori dell'orario di apertura dei servizi all'utenza, su convocazione del Coordinatore, del Responsabile del servizio o su richiesta motivata dell'Amministrazione o di almeno il 50% dei componenti l'assemblea stessa.
3. Oltre ai compiti ad essa affidati dalle vigenti norme, è compito dell'assemblea discutere sulle problematiche, anche quotidiane, del servizio ed elaborare le strategie di intervento, ove le stesse comportino il coinvolgimento di tutto il personale.
4. Per quanto attiene alle elezioni dei componenti l'assemblea all'interno del Comitato di Gestione di cui all'art. 26 sono eleggibili solo i dipendenti di ruolo.

#### ***Art. 23 - Collegio degli educatori***

1. Il collegio degli educatori è composto da tutto il personale educativo assegnato al nido stesso ed è presieduto dal Coordinatore Pedagogico del Nido.
2. E' compito del collegio definire in concreto e in attuazione delle direttive del Responsabile del servizio la programmazione delle attività, specificandone modi e tempi, per il perseguimento degli obiettivi, attuare le modalità dei rapporti con le famiglie, discutere di tutte le problematiche del nido.
3. Il collegio si riunisce di norma almeno due volte al mese e tutte le volte che il Coordinatore o il Responsabile del servizio lo ritengano opportuno ovvero su richiesta di almeno il 50% degli educatori.

#### ***Art. 24 - Formazione permanente***

1. I corsi di formazione ed aggiornamento per tutte le figure professionali che operano nei nidi d'infanzia sono elemento fondamentale per garantire una adeguata e crescente professionalità e sono organizzati nell'ambito del piano annuale della formazione del Comune di Cordenons che può avvalersi dell'iniziativa di altri Enti.

## **TITOLO SETTIMO - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE - ORGANISMI COLLEGIALI**

### ***Art. 25 - Organismi collegiali***

1. Il Nido d'Infanzia Comunale rispetta e valorizza il ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e garantisce ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione del servizio.
2. Le famiglie, assieme agli educatori, collaborano alla definizione delle scelte educative e contribuiscono alla programmazione e verifica delle attività attraverso i seguenti organismi collegiali:
  - a) il Comitato di Gestione
  - b) l'Assemblea dei genitori
  - c) l'Assemblea di servizio del personale

### ***Art. 26 - Comitato di gestione***

1. Il Comitato di Gestione è un organismo collegiale così composto:

#### ***Componenti nominati da altri Organismi collegiali:***

- quattro rappresentanti dei genitori, eletti dalla relativa Assemblea;
- due rappresentanti del personale, uno per il personale educativo e uno per il personale addetto ai servizi, eletti dalla relativa Assemblea;
- tre rappresentanti del Consiglio Comunale, due di maggioranza e uno di minoranza;

#### ***Componenti di diritto:***

- l'Assessore alle politiche sociali;
- l'Istruttore Amministrativo del Servizio con compiti di verbalizzazione.

2. I componenti del Comitato di Gestione, nominati da altri Organismi collegiali, durano in carica 3 anni. Essi decadono dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. I componenti decadono inoltre dall'incarico in caso non abbiano più titolo per far parte delle rispettive assemblee.
3. Nella prima seduta dopo la nomina vengono eletti il Presidente ed il Vicepresidente.
4. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta lo decida il Presidente, o lo richieda un terzo dei componenti.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di non meno di 6 componenti di cui, almeno, un rappresentante dei genitori.
6. Il Comitato esprime pareri e formula proposte sul funzionamento e l'organizzazione del servizio, discute e approva la graduatoria di accesso al nido d'infanzia stilata dall'ufficio amministrativo del servizio, contribuisce alla definizione della Carta dei Servizi, promuove

iniziative aggreganti di carattere culturale, formativo e ludico all'interno del nido ed in forma integrata con il territorio, le istituzioni e la cittadinanza.

7. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, il Dirigente/Responsabile del Servizio o altro funzionario da lui delegato. Può inoltre partecipare alle sedute chiunque altro il Comitato, con decisione a maggioranza, ritenga opportuno.
8. Le convocazioni delle sedute sono effettuate con avvisi scritti, da trasmettere o a mano o a mezzo posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare agli interessati con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.
9. Per ogni seduta verrà redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente. In caso di assenza del Presidente assumerà i suoi compiti il Vicepresidente.
10. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei genitori alla vita del nido d'infanzia, il Comitato di Gestione convoca, almeno una volta l'anno, l'Assemblea dei genitori per illustrare i programmi ed il funzionamento dei servizi e per un dibattito sugli indirizzi organizzativi e pedagogici.

In caso di assenza del Comitato l'assemblea viene convocata dall'Assessore competente.

#### ***Art. 27 - Assemblea dei genitori***

1. L'Assemblea dei genitori è composta da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale di ciascuno dei bambini iscritti al nido ed è presieduta, di norma, dal Presidente del Comitato di Gestione.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono tenute dopo la chiusura della normale attività di nido presso il "Centro Culturale Aldo Moro" o altra sede individuata nell'avviso di convocazione.
3. La convocazione è fatta dal Presidente del Comitato o, ove non esista, dell'Assessore competente, con avviso da affiggersi all'albo del nido con almeno 7 giorni di anticipo.
4. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale che sarà affisso all'albo della struttura ed inviato all'Amministrazione comunale.
5. Le funzioni dell'Assemblea sono di due ordini:
  - a) di organismo di base, per l'elezione dei rappresentanti delle famiglie in seno al Comitato di Gestione;
  - b) di organismo di partecipazione permanente alla vita del nido.

#### ***Art. 28 - Elezione dei rappresentanti delle famiglie nel Comitato di Gestione***

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti delle famiglie nel Comitato di Gestione, tutti i componenti dell'Assemblea sono elettori ed eleggibili.

2. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quindici, su invito del Presidente - o, ove non esista, dell'Assessore competente - si dà avvio all'elezione.
3. Non possono far parte contemporaneamente del Comitato di Gestione entrambi i genitori di un bambino.
4. Delle operazioni di voto è redatto verbale che viene affisso all'albo della struttura e consegnato in copia all'Ufficio Nidi e Infanzia per il successivo inoltro all'Amministrazione comunale.
5. In ogni momento, entro il triennio di validità delle nomine, in caso di rinuncia o comunque di cessazione dall'incarico di un rappresentante dei genitori nel Comitato, lo stesso viene automaticamente sostituito dal primo dei non eletti se ancora frequentante il servizio. Solo in caso di mancanza di possibili sostituti, si procede ad una nuova votazione, con le modalità esplicitate nel presente articolo.

## **TITOLO OTTAVO – SERVIZI INTEGRATIVI, SERVIZI SperimentALI E RICREATIVI**

### **SERVIZI INTEGRATIVI**

#### ***Art. 29 - Obiettivi e caratteristiche***

1. I servizi integrativi per la prima infanzia ampliano l'offerta educativa rispetto ai nidi d'infanzia e si caratterizzano per la flessibilità della fruizione ed organizzazione. Tali servizi offrono soluzioni diversificate, sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti. Non prevedono, salvo nei casi previsti dalla normativa regionale in materia di servizi per la prima infanzia, il servizio mensa e zone destinate al riposo.
2. Rientrano nella tipologia di servizi integrativi:
  - a) Spazio gioco
  - b) Centri per bambini e genitori
  - c) Servizi educativi domiciliari
  - d) Servizi di babysitter locale

#### ***Art. 30 - Spazi gioco***

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini fra i 18 ed i 36 mesi di età che promuove in un contesto organizzato occasioni ludiche, relazionali e di

socialità tra i bambini.

2. Lo spazio gioco, oltre al progetto educativo, deve prevedere una programmazione mensile delle attività proposte.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, almeno un'unità del personale presente durante l'orario di servizio deve essere in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia e possedere una documentata esperienza lavorativa di almeno un anno, anche non continuativo, maturata in servizi alla prima infanzia.
4. Nello spazio gioco possono essere contemporaneamente presenti un numero di bambini non superiore a venticinque.
5. Il rapporto numerico varia a seconda dell'età dei bambini presenti: è almeno di un educatore ogni sette bambini presenti compresi fra i 18 ed i 23 mesi di età e al massimo di un educatore ogni dieci bambini presenti compresi fra i 24 ai 36 mesi di età.
6. Lo spazio gioco prevede una frequenza flessibile e diversificata, preventivamente concordata con la famiglia anche su giornate non continuative e comunque mai superiore alle 5 ore giornaliere e di norma non inferiore alle 2 ore giornaliere.
6. Per i requisiti strutturali del servizio si fa riferimento ad apposito regolamento.

#### ***Art. 31 - Centro Gioco per bambini e genitori***

1. Il Centro Gioco per bambini e genitori è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi, accompagnati da genitori, familiari o altre figure adulte di riferimento, concordate comunque con la famiglia. Esso promuove occasioni di gioco e socialità per i bambini e per gli adulti accompagnatori. Verso questi ultimi, inoltre, il servizio si propone quale stimolo e supporto alla funzione genitoriale ed educativa.
2. La frequenza dei bambini e del loro accompagnatore è da intendersi esclusivamente contemporanea e non può essere superiore alle 5 ore giornaliere.
3. Gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione delle proposte educative del Centro gioco; in ciò sono coordinati dagli educatori secondo una logica di corresponsabilità con gli stessi.
4. Il servizio non prevede spazi specificatamente adibiti per il sonno e per la mensa.
5. Per l'organizzazione e i requisiti strutturali del servizio si fa riferimento ad apposito regolamento.

#### **Art. 32 - Servizio educativo domiciliare**

1. Il servizio educativo domiciliare promuove l'educazione e garantisce la cura dei bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. Gestore del servizio è uno dei soggetti gestori di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2005 che si pone come garante nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle famiglie della qualità del servizio, della continuità e dell'affidabilità delle cure e del personale educativo.
2. In presenza di una sola unità di personale, la ricettività per tale servizio è pari a 5 bambini, di cui al massimo due bambini di età compresa tra i tre e i nove mesi. Sono eventualmente inclusi i figli del personale educativo domiciliare, se presenti durante l'orario di erogazione del servizio e se di età inferiore ai undici anni.
3. Due unità di personale educativo domiciliare contemporaneamente presenti possono svolgere il servizio negli stessi locali accogliendo fino a otto bambini di età fra i 3 ed i 36 mesi, fatto salvo il rispetto dei requisiti strutturali previsti.
4. Per l'organizzazione e i requisiti strutturali del servizio si fa riferimento ad apposito regolamento.

#### **Art. 33 - Servizio babysitter locali**

1. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente normativa possono promuovere il servizio di babysitter locale mediante l'istituzione di un apposito elenco previo avviso pubblico, anche affidando l'attuazione del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 20/2005, che collaborano con i Comuni alla programmazione e gestione dei servizi educativi. Tale elenco è approvato dall'ente locale con modalità definite dallo stesso e si configura quale registro di persone fisiche in possesso della formazione di cui al comma 4 dell'apposito regolamento che si rendono disponibili, per un periodo indicato, alla cura di bambini presso il domicilio della famiglia richiedente.
2. Per i requisiti di funzionamento e procedurali del servizio si rimanda ad apposito regolamento.

### **SERVIZI SPERIMENTALI E RICREATIVI**

#### **Art. 34 - Obiettivi e caratteristiche**

1. **I Servizi sperimentali** presentano caratteristiche diverse rispetto alle altre tipologie di servizi per la prima infanzia e sono avviati solo a seguito della positiva valutazione di un progetto nel quale viene esplicitata:

- a) la descrizione del servizio offerto compresi i requisiti organizzativi e strutturali previsti, la sua differenziazione rispetto agli altri servizi per la prima infanzia, la domanda cui si intende rispondere anche in rapporto all'offerta di servizi esistenti nel territorio di riferimento;
- b) i titoli di studio posseduti dal personale educativo, all'interno del quale almeno un'unità presente durante l'orario di servizio deve essere in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia;
- c) la durata della sperimentazione, che non può essere comunque superiore ai 3 anni.

Decorso il termine di sperimentazione, il servizio può presentare un nuovo progetto di sperimentazione purché esso non abbia contenuto analogo o simile a quello già attivato ed esaurito. Diversamente, al termine della sperimentazione, il servizio può continuare ad operare solo qualificandosi come nido d'infanzia o come servizio integrativo rispettando i requisiti organizzativi e strutturali previsti per tali servizi e presentando l'apposita segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.).

- 2. I **Servizi ricreativi** sono alla custodia oraria non programmata di bambini fra i 18 ed i 36 mesi di età in orario diurno. Possono essere fruiti a domanda, in orari limitati, per periodi di tempo determinati o a cicli discontinui; i bambini possono essere accolti per un tempo massimo di 3 ore giornaliere. Lo spazio dedicato alle attività ludiche dei bambini deve prevedere almeno mq 4 per bambino e contenere arredi consoni all'età dei bambini e che rispettino la sicurezza secondo le normative vigenti in materia. Il rapporto numerico stabilito è di 10 bambini presenti per unità di personale educativo. Il progetto educativo può consistere in un'elencazione della propria offerta di attività. Il servizio è affidato a personale in possesso di titoli attestanti l'acquisizione di competenze specifiche in area educativa e sociale e, in caso di realizzazione di laboratori e atelier, a personale con specifica qualifica professionale.

## TITOLO NONO - DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 35 – Rinvio**

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

### **Art. 36 - Entrata in vigore**

- 1. Il presente Regolamento, che contiene le disposizioni che regolano i servizi educativi per la prima infanzia, entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di legge. Dalla data di esecutività dello stesso ogni diversa o contrastante disposizione non trova efficacia.